

# Comune di Persico Dosimo

Provincia di Cremona

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE N. 18      SEDUTA DEL 13/06/2012**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Adunanza straordinaria di Prima convocazione - Seduta aperta**

**OGGETTO:** DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 4, D.L. 138/2011 - VERIFICA REALIZZABILITA'.

L'anno duemiladodici, addì tredici del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- 1 ZELIOLI MONICA
- 2 SUPERTI FABRIZIO
- 3 PEGORARI GIACOMO
- 4 ANTONIETTI FABIO
- 5 MAIANTI DIEGO
- 6 DI RUBBO DANIELE
- 7 TRIVELLA DANIELE
- 8 PICCIONI FILIPPO
- 9 DAMIANI GIOVANNI
- 10 ROSA FEDERICO
- 11 SUPERTI ILARIA
- 12 BONOTTI MARIANGELA DENISE
- 13 BALDI GIVANNI

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI

Partecipa Il Segretario Comunale Malvassori Dott. Fabio

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Zelioli Monica, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il presente verbale è così sottoscritto:

**Il Presidente**

( Zelioli Monica )

**Il Segretario Comunale**

( Malvassori Dott. Fabio )

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Persico Dosimo, lì 15/06/2012

La suesesa deliberazione:

- X ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi.

**Il Segretario Comunale**

( Malvassori Dott. Fabio )

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 è esecutiva dal 26/06/2012 .

Persico Dosimo, lì 26/06/2012

**Il Segretario Comunale**

( Malvassori Dott. Fabio )

---

,

## OGGETTO: DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 4, D.L. 138/2011 - VERIFICA REALIZZABILITA'.

Partecipa l'Assessore Esterno, Paletti dott.ssa Ilaria.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

A) Visti a seguire alcuni commi degli artt. 3-bis e 4 DL 138 / 2011 convertito in Legge 148 / 2011, con successive modifiche ed integrazioni come da art.9 Legge 183 / 2011 e da art.25 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012 successivamente:

[art.3-bis, c.1] ... *le Regioni ... organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 Giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio - economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 Maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art.30 del testo unico degli enti locali di cui al DLgs 18 Agosto 2000, n.267. Fermo restando il primo periodo di cui al presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in sede di attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.*

[art.4, c.1] *Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.*

[art.4, c.2] *All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.*

[art.4, c.3] *Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.*

[art.4, c.4] *L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.*

[art.4, c.8] *Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.*

[art.4, c.12] *Fermo restando quanto previsto al comma 8 ..., [in alternativa a quanto al c.8 è praticabile l'affidamento a società mista pubblico – privato rispetto alle quali debbono essere bandite] ... procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio [privato operatore], al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio ...*

[art.4, c.13] *In deroga a quanto previsto dai commi 8 ... e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.*

[art.4, c.32] *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:*

*a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 Dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1 Gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure ad evidenza pubblica;*

*b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,*

*improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;*

*c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;*

*d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.*

[art.4, c.33-ter] *Con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti [tra l'altro] i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;*

...

[art.4, c.34] *Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ad eccezione di quanto previsto dal comma 33, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.*

B) Visto l'art.25, c.4 DL 1 / 2012, in base al quale *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 DLgs 3 Aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*

C) Considerato che la complessa normativa di cui sopra sub A) e B), e sulla quale si ritorna al successivo punto H5), si applica alle gestioni che possono essere qualificate servizi pubblici locali, e non anche a quelle che configurano attività rese a favore delle pubbliche amministrazioni locali diverse dai servizi pubblici locali (nel prosieguo, "attività strumentali");

D) Dato quindi atto che alle attività strumentali si applica ad oggi, oltre alla possibilità di affidare le attività stesse con procedure ad evidenza pubblica, esclusivamente l'art.13 DL 223 / 2006 convertito in Legge 248 / 2006, successivamente modificato dall'art.48 Legge 99 / 2009, il quale prevede che [c.1] *Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti; e che [c.2] Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.*

E) Considerato che le differenze tra servizio pubblico locale ed attività rese alla pubblica amministrazione sono evidenziate con chiarezza, tra altre, dalle seguenti pronunce in termini generali, i cui contenuti sono confermati dalla giurisprudenza successiva, ferme le usuali difficoltà di univoca classificazione e la necessità di valutazione dei casi specifici:

- TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 Ottobre 2007 n. 6137 (*La distinzione fra [attività] e concessione di pubblici servizi consiste nel fatto che mentre nella prima si prevede un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore ..., nella concessione la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione*);

- Consiglio di Stato, Sez. V, 12 Giugno 2009 n. 3766 (*Possono definirsi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività*);

F) Considerato che, in termini di singola gestione, può essere opportunamente evidenziato, quale criterio di riferimento a fini di classificazione tra servizi ed attività, quanto determinato dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (trattandosi di questione attinente la tutela della concorrenza ex artt.3bis e 4 DL 138 / 2011 ed art.13 DL 223 / 2006), nei propri numerosi pareri resi ai sensi dell'oggi abrogato (da parte del DPR 113 / 2011 in esito al referendum del 12-13 Giugno 2011) art.23bis, c.4 DL 112 / 2008 convertito in Legge 133 / 2008, successivamente integrato dall'art.15 DL 135 / 2009 convertito in Legge 166 / 2009;

G) Considerato che, per quanto di interesse del nostro Comune, le gestioni pubbliche svolte del territorio possono ben essere classificate, ai sensi delle norme vigenti, della giurisprudenza amministrativa corrente e di quanto alle precedenti lettere E) e F), come di seguito dettagliato:

- distribuzione del gas - servizio pubblico locale - art.14 DLgs 267 / 2000; vigenti art.33 e ss. LR 26 / 2003 - Parere AGCM AS674

- illuminazione pubblica - servizio pubblico locale - DM 31.12.1993; TAR Sardegna 966 / 2009; TAR Emilia - Romagna 460 / 2010

- gestione del calore e del freddo negli immobili comunali – attività strumentale - Parere AGCM AS692; TAR Lombardia, Sez. Brescia, 27 Dicembre 2007 n. 1373; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 Ottobre 2007 n. 6137; TAR Trentino-Alto Adige, Sede di Bolzano, 8 Marzo 2007 n. 91

- servizio idrico integrato – servizio pubblico locale – art.147 DLgs 152 / 2006; vigente art.47 LR 26 / 2003; Pareri AGCM AS704 ed AS 543

- raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti – servizio pubblico locale – art.25, c.4 DL 1 / 2012; art.202 DLgs 152 / 2006; art.14 e ss. LR 26 / 2003; Pareri AGCM: AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - AS544 - AS530 - AS526 - AS562 - AS561 - AS548 - AS594 - AS599 - AS601 - AS620 - AS627 - AS706 - AS708 - AS726 - AS727 - AS728 - AS739 - AS740 - AS742 - AS743

- trasporto pubblico locale – servizio pubblico locale – *DLgs 422 / 1997; LR 6 / 2012; Pareri AGCM: AS669 - AS701 - AS645 - AS640 - AS603 - AS565 - AS556 - AS531 - AS518*
- trasporto scolastico – attività strumentale – *Consiglio di Stato, Sez. V, 9-9-2011 n. 5068*
- sgombero della neve e prestazioni antighiaccio – attività strumentale
- verde pubblico – attività strumentale - *Pareri AGCM: AS598 - AS592 - AS589 - AS576*
- manutenzione, vigilanza e pulizia degli immobili comunali – attività strumentale - *Pareri AGCM: AS597 - AS591 - AS692 - AS663 - AS590 - AS587 - AS583 - AS617 - AS600 - AS595 - AS593 - AS582 - AS575 - AS527*
- manutenzione stradale – attività strumentale
- segnaletica orizzontale e verticale – attività strumentale
- alloggi in edilizia residenziale pubblica – servizio pubblico locale
- informatica comunale – attività strumentale – *Parere AGCM AS588*
- parco degli automezzi comunali – attività strumentale
- gestione e riscossione dei tributi locali – attività strumentale - *Pareri AGCM: AS606 - AS655 - AS596 - AS581 - AS580*
- spazi, manifestazioni ed iniziative culturali – attività strumentale - *Pareri AGCM: AS527 - AS608 - AS729 - AS567 - AS574*
- sistema bibliotecario in gestione associata – servizio pubblico locale
- asili nido, scuole materne, servizio pre – post – scuola, altri servizi all'infanzia – servizio pubblico locale - *Pareri AGCM: AS609 - AS611*
- mense scolastiche – servizio pubblico locale – *Consiglio di Stato 6529 / 2010*
- impianti e servizi sportivi – servizio pubblico locale - *Parere AGCM AS542; TAR Calabria 1419/2010; Parere Corte dei Conti Regione Lombardia 349 / 2011*
- casa di riposo – servizio pubblico locale - *Parere Corte dei Conti Sardegna 9/2007; Parere Corte dei Conti Lombardia 187/2009*
- comunità alloggio minori - servizio pubblico locale - *TAR Sardegna 1729/2005; Consiglio di Stato 5072/2006*
- centro educativo diurno minori - servizio pubblico locale - servizio pubblico locale - *TAR Sardegna 1729/2005; Consiglio di Stato 5072/2006*
- assistenza domiciliare anziani - servizio pubblico locale - *TAR Sardegna 1729/2005; Consiglio di Stato 5072/2006*
- gestione centro aggregazione anziani - servizio pubblico locale - *TAR Sardegna 1729/2005; Consiglio di Stato 5072/2006*
- trasporto disabili - servizio pubblico locale - *TAR Puglia 1318/2006*
- servizi sociali – servizio pubblico locale – *Legge 328 / 2000; locali piani di zona*
- gestione e manutenzione dei cimiteri – servizio pubblico locale (*Pareri AGCM: AS667 - AS666 - AS648 - AS638 - AS607 - AS559 - AS525 - AS515 - AS514 - AS504*) o attività strumentale, rispettivamente in corrispondenza dell'esternalizzazione o meno delle entrate da utenti

- illuminazione votiva - servizio pubblico locale - *TAR Toscana 1430/2009; TAR Puglia 2103/2007*

- servizi ad utenti appartenenti a specifiche fasce (informa giovani, centro donna, centro anziani) – servizio pubblico locale

H) Considerato quindi che:

H1) le attività ex art.13 DL 223 / 2006, individuate come tali sopra sub G), non sono soggette alla normativa di cui sopra sub A) e B) e di cui alla successiva lettera H5), ma possono essere affidate direttamente a società interamente pubbliche, o essere affidate a società miste, o affidate con procedure di evidenza pubblica;

H2) i servizi pubblici di distribuzione dell'energia elettrica e di distribuzione del gas, il servizio idrico integrato e le farmacie comunali non sono soggette alla normativa di cui sopra sub A) e B) e di cui alla successiva lettera H5) per espressa esclusione ex art.4, c.34 DL 138 / 2011;

H3) per i servizi pubblici, esclusi evidentemente quelli sopra sub H2), per cui appare possibile individuare una *rete* (ex art.3-bis, c.1 DL 138 / 2011), ossia la raccolta, il trasporto, lo spazzamento, lo smaltimento dei rifiuti e la pubblica illuminazione occorre attendere, entro il 30.06.2012, l'eventuale determinazione degli ambiti sovracomunali ai sensi dello stesso articolo, mentre per il trasporto pubblico locale è stata approvata la recente Legge Regionale 4 Aprile 2012, n. 6 (*Disciplina del settore dei trasporti*) che, definendo bacini provinciali o sovra provinciali di gestione e le relative agenzie (art.7), già risponde a quanto richiesto dall'art.3-bis di cui sopra;

H4) per i servizi socio - assistenziali e per il sistema bibliotecario<sup>1</sup> è confermata l'organizzazione e la gestione sovracomunale dei servizi stessi ex art.3-bis, c.1 DL 138 / 2011, per cui è *fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in sede di attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma* per quanto riguarda i servizi pubblici;

H5) per quanto riguarda le gestioni elencate sub G) e diverse da quelle sopra classificate da H1) a H4)<sup>2</sup>, appare evidente che gli stessi possono ben essere qualificati come servizi pubblici locali, per il quali il Comune mantiene il ruolo di ente concedente ad un affidatario in esclusiva, in relazione a quanto segue:

- non si tratta dei servizi *a rete* (ex art.3-bis, c.1 DL 138 / 2011), ed in ogni caso non risulterebbe nemmeno ragionevolmente configurabile un ambito per i servizi stessi su dimensione sovracomunale (giacchè la valenza delle gestioni trova fondamento nello stesso radicamento nel territorio comunale);

- si tratta di gestioni per le quali il soggetto competente allo svolgimento deve accedere ad immobili e beni di proprietà comunale, cosicché non può che essere il Comune a regolamentare l'accesso a detti immobili e beni all'affidatario individuato dal medesimo Comune, rendendo al riguardo il servizio pubblico assai vicino all'attività resa al Comune;

- non risulta in alcun caso praticabile la gestione totalmente liberalizzata degli svolgimenti di cui l'art.4, c.1 DL 138 / 2011, ossia il contestuale operare di più soggetti imprenditoriali che sviluppino, in concorrenza tra loro, rapporti diretti con gli utenti finali fruitori delle prestazioni e pagatori del prezzo o della tariffa, risultando viceversa necessario il mantenimento del ruolo, da parte del Comune, di ente concedente con prerogative di programmazione e controllo sulla gestione assegnata in esclusiva, ossia ad un unico affidatario per un periodo di tempo definito dall'ente concedente; del resto, come detto al punto precedente, si tratta di svolgimenti inerenti anche la gestione in un patrimonio pubblico messo a disposizione dal Comune, mentre altri operatori svolgono già il proprio servizio sul mercato (si pensi, ad esempio, agli asili nido privati);



- per quanto riguarda gli specifici servizi:

> l'illuminazione votiva richiede necessariamente una gestione in esclusiva come sopra delineata, in quanto non appare proponibile che più operatori svolgano contestualmente la gestione, né che ciascun utente curi direttamente, a mezzo di un proprio tecnico, la manutenzione del singolo punto – luce, per ragioni di sicurezza ed omogeneità tecnica, ferma la necessità di una programmazione ed un controllo comunale, nonché dell'affidamento in esclusiva, degli investimenti inerenti l'impianto elettrico generale cimiteriale;

> i servizi sportivi debbono essere intesi come esclusiva, nell'assegnazione da parte del Comune ad un gestore, del patrimonio impiantistico di proprietà comunale, ferma l'eventuale esistenza di impianti o insediamenti sportivo – ricreativi di proprietà privati

I) Considerato che, dal punto di vista tecnico – gestionale ed economico – finanziario, non risultano necessità di affidamento simultaneo di più servizi ai sensi di quanto previsto dall'art.4, c.2 DL 138 / 2011;

L) Considerato che ai sensi dell'art.4, c.3 DL 138 / 2011 la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune ;

M) Considerata la necessità di procedere alla presente deliberazione in relazione alla necessità di provvedere all'affidamento di alcuni servizi pubblici locali in scadenza di contratto, dovendosi tener conto che ex art.4, c.4 DL 138 / 2011 *l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva*, se non previa approvazione della presente deliberazione (la quale non deve essere trasmessa all'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ex art.4, c.3, stante la popolazione inferiore a 10000 abitanti del nostro Comune), cui seguiranno procedure di affidamento dei medesimi servizi pubblici coerentemente con quanto previsto dall'art.4, cc.8, 12, 13 e 32 DL 138 / 2011;

N) Dato atto che il provvedimento ministeriale previsto in approvazione entro il 31 Marzo 2012 ex art.4, c.33-ter DL 138 / 2011 non risulta ad oggi approvato;

O) Assunto l'impegno che, qualora la Regione Lombardia dovesse deliberare gestioni per ambiti che contrastino in qualche modo con i contenuti della presente deliberazione, oppure qualora lo stesso dovesse avvenire in relazione alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente, questo Consiglio Comunale tornerà a deliberare in merito all'oggetto;

Visto il parere favorevole ex art.49 DLgs 267 / 2000 dei responsabili dei servizi;

visto lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli 8, contrari 2 (Rosa Federico, Bonotti Mariangela Denise), astenuti nessuno, espressi dagli aventi diritto in forma palese;

## **DELIBERA**

1) la presa d'atto:

- del quadro normativo di riferimento di cui alle lettere A) e B) delle premesse;

- delle modalità di classificazione delle singole gestioni pubbliche quali servizi pubblici o attività rese a favore del Comune come da lettere da C) a G) delle premesse;

- del fatto, come da lettera N) delle premesse, che il provvedimento ministeriale previsto in approvazione entro il 31 Marzo 2012 ex art.4, c.33-ter DL 138 / 2011 non risulta ad oggi approvato;

2) l'approvazione di quanto segue:

\* come da punto H1), le attività ex art.13 DL 223 / 2006, individuate come tali sopra sub G)<sup>3</sup>, non sono soggette alla normativa di verifica di liberalizzazione totale e di adozione della presente deliberazione ai fini dell'eventuale concessione di diritti di esclusiva, in quanto questi ultimi risultano impliciti nell'essere le attività medesime rese a favore del Comune e non di utenti diffusi pagatori di prezzo o tariffa, attività che possono essere affidate direttamente a società interamente pubbliche, o essere affidate a società miste, o affidate con procedure di evidenza pubblica;

\* come da punto H2), i servizi pubblici di distribuzione dell'energia elettrica e di distribuzione del gas, il servizio idrico integrato e le farmacie comunali non sono soggette alla normativa di verifica di liberalizzazione totale e di adozione della presente deliberazione ai fini dell'eventuale concessione di diritti di esclusiva, per espressa esclusione ex art.4, c.34 DL 138 / 2011;

\* come da punto H3) per i servizi pubblici, esclusi evidentemente quelli sopra sub H2), per cui appare possibile individuare una *rete* (ex art.3-bis, c.1 DL 138 / 2011), ossia la raccolta, il trasporto, lo spazzamento, lo smaltimento dei rifiuti e la pubblica illuminazione occorre attendere, entro il 30.06.2012, l'eventuale determinazione degli ambiti sovracomunali ai sensi dello stesso articolo, mentre per il trasporto pubblico locale è stata approvata la recente Legge Regionale 4 Aprile 2012, n. 6 (*Disciplina del settore dei trasporti*) che, definendo bacini provinciali o sovra provinciali di gestione e le relative agenzie (art.7), già risponde a quanto richiesto dall'art.3-bis di cui sopra;

\* come da punto H4), per i servizi socio - assistenziali e per il sistema bibliotecario<sup>4</sup> è confermata l'organizzazione e la gestione sovracomunale dei servizi stessi ex art.3-bis, c.1 DL 138 / 2011, per cui è *fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in sede di attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma* per quanto riguarda i servizi pubblici;

\* come da punto H5), per quanto riguarda le gestioni elencate sub G) e diverse da quelle sopra classificate da H1) a H4)<sup>5</sup>, appare evidente esse possono ben essere qualificati come servizi pubblici locali, per il quali il Comune mantiene il ruolo di ente concedente ad un affidatario in esclusiva, in relazione a quanto segue:

- non si tratta dei servizi *a rete* (ex art.3-bis, c.1 DL 138 / 2011), ed in ogni caso non risulterebbe nemmeno ragionevolmente configurabile un ambito per i servizi stessi su dimensione sovracomunale (giacché la valenza delle gestioni trova fondamento nello stesso radicamento nel territorio comunale);

- si tratta di gestioni per le quali il soggetto competente allo svolgimento deve accedere ad immobili e beni di proprietà comunale, cosicché non può che essere il Comune a regolamentare l'accesso a detti immobili e beni all'affidatario individuato dal medesimo Comune, rendendo al riguardo il servizio pubblico assai vicino all'attività resa al Comune;

- non risulta in alcun caso praticabile la gestione totalmente liberalizzata degli svolgimenti di cui l'art.4, c.1 DL 138 / 2011, ossia il contestuale operare di più soggetti imprenditoriali che sviluppano, in concorrenza tra loro, rapporti diretti con gli utenti finali fruitori delle prestazioni e pagatori del prezzo o della tariffa, risultando viceversa necessario il mantenimento del ruolo, da parte del Comune, di ente concedente con prerogative di programmazione e controllo sulla gestione assegnata in esclusiva, ossia ad un unico affidatario per un periodo di tempo definito dall'ente concedente; del resto, come detto al punto precedente, si tratta di svolgimenti

---

inerenti anche la gestione in un patrimonio pubblico messo a disposizione dal Comune, mentre altri operatori svolgono già il proprio servizio sul mercato (si pensi, ad esempio, agli asili nido privati);

- per quanto riguarda gli specifici servizi:

> l'illuminazione votiva richiede necessariamente una gestione in esclusiva come sopra delineata, in quanto non appare proponibile che più operatori svolgano contestualmente la gestione, né che ciascun utente curi direttamente, a mezzo di un proprio tecnico, la manutenzione del singolo punto – luce, per ragioni di sicurezza ed omogeneità tecnica, ferma la necessità di una programmazione ed un controllo comunale, nonché dell'affidamento in esclusiva, degli investimenti inerenti l'impianto elettrico generale cimiteriale;

> i servizi sportivi debbono essere intesi come esclusiva, nell'assegnazione da parte del Comune ad un gestore, del patrimonio impiantistico di proprietà comunale, ferma l'eventuale esistenza di impianti o insediamenti sportivo – ricreativi di proprietà privata;

\* come da lettera I) delle premesse, dal punto di vista tecnico – gestionale ed economico – finanziario, non risultano necessità di affidamento simultaneo di più servizi ai sensi di quanto previsto dall'art.4, c.2 DL 138 / 2011;

\* come da lettera L) delle premesse, ai sensi dell'art.4, c.3 DL 138 / 2011 la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune;

\* come da lettera M) delle premesse, con l'adozione della presente deliberazione, può ora provvedersi all'affidamento dei servizi pubblici locali individuati come tali da parte del Comune, secondo modalità coerenti con la normativa vigente, da definirsi con specifici atti adottati dagli organi competenti;

\* come da lettera O) delle premesse, il Consiglio Comunale assume l'impegno che, qualora la Regione Lombardia dovesse deliberare gestioni per ambiti che contrastino in qualche modo con i contenuti della presente deliberazione, oppure qualora lo stesso dovesse avvenire in relazione alla pubblicazione del provvedimento ministeriale di cui alla lettera N), il Consiglio Comunale stesso tornerà a deliberare in merito all'oggetto.